



COMUNE DI SPINEA

(Provincia di Venezia)

Regolamento generale dei mezzi pubblicitari

(precedenti deliberazioni di C.C. n. 17/2004, n. 91/2008)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

art. 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 - Il presente Regolamento disciplina l'installazione delle seguenti tipologie di mezzi pubblicitari (intesi come qualsiasi forma di comunicazione a scopo pubblicitario e/o commerciale), di impianti pubblicitari (intesi come qualsiasi struttura con caratteri di permanenza finalizzata a scopi pubblicitari e/o commerciali) e/o d'arredo urbano usato con fini pubblicitari e/o commerciali:

a) Pubblicità ordinaria

Per pubblicità ordinaria si intende quella effettuata mediante insegne di esercizio, preinsegne, cartelli, targhe, vetrofanie, etc., oltre a qualsiasi altro mezzo non specificatamente previsto nel presente regolamento.

a.1 - Insegna di esercizio

scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. Le insegne di norma contengono il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che ivi si prestano.

a.2 - Preinsegna

scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un' idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.

a.3 - Targa

per targa si intende l'insegna su legno, pietra, metallo o altro materiale, apposta sulla porta che dà accesso ai locali, o accanto ad essa.

a.4 - Vetrofania

si definiscono "vetrofanie" tutti quei messaggi alfanumerici o con disegni e logo realizzati, sia internamente che esternamente, sul vetro delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi e/o dei pubblici esercizi;

a.5 – Protezioni solari – abrogato.

a.6 - Bacheca

Struttura chiusa su tre lati con frontale in vetro o altro materiale trasparente, apribile o a giorno, installata al muro e destinata all'esposizione di messaggi al pubblico.

a.7 – Cavalletto, treppiede e similari – abrogato.

b) Pubblicità varia

Per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, mongolfiere, schermi televisivi ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili (non

intermittenti), proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario.

b.1 - Striscione / standard / stele / pallone frenato

elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Se posizionata su terreno (stele) può essere realizzata in materiale rigido.

b.2 - Segno orizzontale reclamistico

riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b.3 - Pannello luminoso

pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione.

b.4 - Manifesto / Locandina

elemento bidimensionale realizzato prevalentemente in materiale cartaceo, privo di rigidità, volto alla pubblicità di spettacoli, manifestazioni e iniziative culturali.

b.5 - Volantino

elemento bidimensionale prevalentemente cartaceo e privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

b.6 - Cavalletto, treppiede e similari

Struttura mobile di piccole dimensioni, a una o due facciate, da collocare esclusivamente sopra i marciapiedi o su aree pedonali permanenti, volta ad ospitare locandine, manifesti, cartelli, iscrizioni dipinte, lettere adesive, etc.

c) Pubblicità generica

Per pubblicità generica s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.

c.1 - Impianto pubblicitario di servizio

manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

c.2 - Impianto pubblicitario per cartellonistica/**cartello**

manufatto bidimensionale supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. E' assimilabile a tale categoria qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.

d) Altre forme di pubblicità

Forme non comprese nelle precedenti classificazioni

d.1 - Pubblicità su veicoli e/o carrelli pubblicitari

pubblicità visiva e/o sonora effettuata per conto proprio o altrui con veicoli e/o carrelli pubblicitari allo scopo attrezzati.

1.2 - Tali installazioni sono normate al fine di ottemperare le esigenze di comunicazione con quelle di decoro e sicurezza delle aree pubbliche o ad uso pubblico: con tale termine si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a quelle aree ove chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni e/o condizioni. Sono soggette alla presente regolamentazione anche le installazioni su area privata comunque visibili da aree pubbliche o ad uso pubblico.

art. 2: RIPARTIZIONE TERRITORIALE

2.1 - Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento, il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti tre zone omogenee:

ZONA "1": via Roma e limitrofe, ovvero via Roma (da via Luneo a via Parini), via Gioberti (fino a via Saba), via Mameli, via Filande, via Rossignano (fino a via Filande), via Garibaldi, via Capitano (fino a via Fregene), via Bixio, via Nievo, via Cici, via Pisacane, via Buonarroti, via XX Settembre, via don Minzoni, via Gramsci, via Fermi, piazza Fermi, via Verdi, via dei Mille, via 1° Maggio, via Volturmo, piazza Marconi, via Cattaneo (fino a piazza Fratelli Rosselli), piazza Fratelli Rosselli, via Matteotti (fino a via Grossi) via Verga, via Parini, via Unità (parte ovest); sono inoltre classificate in tale Zona la via Crea nel suo tratto urbano (ovvero compreso tra via Rossini e via della Costituzione) e la via Fornase nel suo tratto urbano (ovvero compreso tra via della Costituzione e via Bennati), così come individuate nell'allegata cartografia; obiettivo generale per tale area centrale è quello della qualificazione visivo – formale degli spazi;

ZONA "2": il centro abitato (ad esclusione degli ambiti indicati come Zona 1), così come individuato dal PRG vigente come individuato nell'allegata cartografia; obiettivo generale per tale area è quello del decoro;

ZONA "3" : le aree esterne, il restante territorio non compreso nelle due precedenti Zone;

art. 3: DISCIPLINA GENERALE

3.1 - Ogni attività deve essere identificabile attraverso l'utilizzo di idonei mezzi pubblicitari.

3.2 - Nell'installazione degli impianti, degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, ed in particolare dall' art. 23 del Codice della Strada (D.lgs. 285/92), dal presente regolamento, dagli altri regolamenti Comunali e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

3.3 - E' vietata ogni forma di pubblicità in spazi non esplicitamente preposti allo scopo e/o preventivamente autorizzati nelle forme di legge; in particolare non possono essere collocati mezzi pubblicitari sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sedi sanitarie e sedi di culto, sulla testata dei portici, sui sostegni della segnaletica stradale e della toponomastica, sugli impianti di pubblica illuminazione e sulle alberature; non è inoltre ammessa pubblicità inserita nella pavimentazione stradale o nei marciapiedi (tipo b.2 - Segno orizzontale reclamistico).

3.4 - Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non conformi al presente regolamento devono essere rimossi.

3.5 - È vietata ogni forma pubblicitaria intermittente, lampeggiante o simile, ad esclusione di quella posta internamente alle vetrine. Il tipo b.3 - Pannello luminoso è ammesso solo quale installazione temporanea in caso di manifestazioni di rilevanza pubblica (sportive, culturali, religiose etc.).

3.6 - Nel caso di messa in opera di assiti, impalcature o steccati provvisori, similari alle opere temporanee per la manutenzione edilizia, è consentita l'esposizione dei mezzi pubblicitari legittimamente preesistenti sul fabbricato, purché non luminosi o illuminati e disposti parallelamente al senso di marcia stradale. Detta installazione può avvenire, previo pagamento dell' imposta di pubblicità, per la sola durata dell'inconveniente e ad un'altezza minima pari a mt. 3,00 dal piano viario o pedonale.

3.7 - L'esposizione di manifesti, locandine, cartoncini e simili, effettuata a cura degli interessati, è consentita solamente all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sulle vetrine dei negozi o su supporti allo scopo autorizzati.

3.8 - E' vietata ogni forma di pubblicità sonora, utilizzando impianti fissi o mobili, ad eccezione di manifestazioni di rilevanza pubblica (sportive, culturali, religiose etc.) preventivamente autorizzate dall'ufficio comunale competente.

3.9. – abrogato.

3.10 - Il bordo inferiore di qualunque elemento pubblicitario o di arredo appesi e sporgenti per più di 15 cm dal filo murario deve trovarsi ad un'altezza minima di 2,20 m.

3.11 - Sono ammessi proiettori o faretti esterni, purché rivolti verso le vetrine e posti ad un'altezza minima di 3,00 m.

3.12 – abrogato.

3.13 - Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a tutela ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n°1089, 29 giugno 1939 n°1497 e 6 dicembre 1991, n °394, ovvero a disposizioni immediatamente operative dei piani aventi valenza di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 27 giugno 1985, n°312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1989, n°431, o della legge 18 maggio 1989 n°183, è vietata l'installazione di elementi di arredo urbano e/o pubblicitari senza il prescritto nulla osta da parte dell'ente preposto alla tutela del vincolo, salvo le tipologie di cui ai punti a.3, a.4, b.1 e b.6.

3.14 – abrogato.

3.15- Per la pubblicità riservata allo Stato sui beni demaniali e patrimoniali affidati all'Amministrazione delle Ferrovie, come previsto dalla legge 18 marzo 1959 n. 132 e dall'art.4 comma 4-septies del Decreto Legge 1.7.1986 n.318, convertito in Legge n.488 del 9.8.1986, è necessario il parere dell'ufficio comunale competente.

art. 4: DISCIPLINA PARTICOLARE DI ZONA “1”

4.1 - Nella ZONA “1” e nelle aree sottoposte a vincolo ambientale - paesaggistico è vietata nelle aree pubbliche o di uso pubblico l'installazione o la posa di cavalletti, treppiedi, espositori se fissati al suolo.

4.2 – Sono inoltre vietati i tipi a.1 - Insegna di esercizio a bandiera, a.2 – Preinsegna, a.6 – Bacheca (ad eccezione di installazioni per i pubblici esercizi, le farmacie, i cinema e gli enti istituzionali), b.1 - Striscione / stendardo / stele (ad eccezione di installazioni temporanee in caso di manifestazioni di rilevanza pubblica - sportive, culturali, religiose etc.).

4.3 – La rimozione di insegne e similari che presentino manifesti caratteri di tipicità e/o storicità, al fine di salvaguardare l'identità e la caratterizzazione di area deve essere espressamente autorizzata dall'Ufficio Comunale competente.

art. 5: PROCEDIMENTI

5.1 - I procedimenti autorizzatori di cui alla lettera b - Pubblicità varia e d - Altre forme di pubblicità dell'art.1 fanno capo all'Ufficio Affissioni dell'Ufficio Tributi o alla concessionaria in caso di esternalizzazione del Servizio.

5.2 - Chiunque intende installare o modificare gli impianti pubblicitari di cui alla lettera a - Pubblicità ordinaria e c - Pubblicità generica dell'art.1, sia a carattere permanente che temporaneo o stagionale, deve presentare preventiva domanda allo Sportello Unico per le Attività Produttive allegando la seguente documentazione:

- a) scheda o relazione tecnica;
- b) documentazione fotografica in triplice copia che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- c) cartografica in scala non inferiore a 1:200 indicante l'ubicazione, la segnaletica stradale esistente nel raggio di 30,00 m nonché gli eventuali impianti pubblicitari esistenti, riportando in modo chiaro ed inequivocabile le distanze tra di essi;
- d) disegno quotato in scala pari o maggiore di 1:50 del luogo, con l'inserimento del manufatto, l'indicazione della distanza dei suoi punti più significativi sia dall'edificio che dalla sede stradale, la specificazione dei materiali esistenti, dei colori di ogni singolo componente del manufatto, nonché del tipo di luminosità;
- e) il nullaosta del proprietario dell'immobile in carta semplice;
- f) per gli edifici notificati, nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali;
- g) nullaosta tecnico dell'ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale e si trova all'interno del centro abitato.

5.3 – abrogato.

5.4 - La documentazione presentata a corredo dell'istanza deve essere firmata dal richiedente o dall'esecutore materiale della stessa. Per quanto riguarda i mezzi pubblicitari prospicienti, aggettanti o insistenti su aree pubbliche o ad uso pubblico è richiesta l'attestazione a firma del professionista abilitato o della ditta abilitata che attesti che la realizzazione e la posa in opera del mezzo sia conforme ai criteri di stabilità e sicurezza.

5.5 - Lo Sportello Unico per le Attività Produttive e/o il Concessionario in caso di esternalizzazione del servizio provvede ad autorizzare l'intervento acquisendo i pareri necessari.

5.6 - Il provvedimento autorizzativo è rilasciato entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Detto termine può essere interrotto una sola volta qualora entro 15 giorni dalla data di presentazione si evidenzia la necessità di integrazione della pratica. Sono fatti salvi prolungamenti del termine derivanti da pareri obbligatori di altri Uffici o Commissioni previsti da norme legislative o regolamentari se essi sono esterni all'Amministrazione Comunale.

5.7 - Qualunque passaggio di proprietà ad altra ditta dovrà essere comunicato entro 30 giorni dalla stipula del relativo contratto per l'ottenimento di nuova concessione o autorizzazione o per il subentro all'esistente.

5.8 - L'autorizzazione ha la durata di tre anni dalla data di rilascio, tacitamente rinnovata con il pagamento dell' imposta, a meno di contrasto con norme nel frattempo sopravvenute.

art. 6: OBBLIGHI

6.1 - Il richiedente ha l'obbligo di provvedere alla installazione del mezzo pubblicitario entro tre mesi dalla data del rilascio dell' autorizzazione, pena la decadenza della stessa.

6.2 – Il Titolare del mezzo pubblicitario deve verificarne periodicamente il buono stato di conservazione, ed effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza.

6.3 - Deve inoltre provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione, cessata attività o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune; in caso di inadempienza, si provvederà con la rimozione forzata dell'impianto e a spese del titolare.

6.4 - Ogni impianto pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/92 deve riportare applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.

6.5 - Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

CAPO II

**CARATTERISTICHE E MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEGLI
IMPIANTI**

CAPO II art. 6.1

TIPO DI IMPIANTO		a.1 INSEGNA DI ESERCIZIO	
Tipologia		frontale	
Categoria		impianto pubblicitario	
Definizione		Struttura applicata al paramento esterno di un edificio o su un piano ad esso parallelo, con faccia decorata o scritta sempre parallela alla facciata. Può essere in aderenza, a distanza, inclinata o in spessore di muro. Può essere costituita da plance, lettere singole, cassonetti luminosi, iscrizioni dipinte. Può essere luminosa per luce propria o indiretta.	
			
PRESCRIZIONI			
Dimensioni e forma		Le insegne dovranno avere sagoma regolare; è vietata la forma circolare e triangolare.	
		Zona 1 / 2	Zona 3
		sup. max: 5,00 mq	Come da Reg. di Attuazione del Codice della Strada - D.P.R. 495/92
Altezza	Minima	L'insegna deve essere posta sopra il foro vetrina e/o foro porta. In presenza di portici arcuati, l'insegna di esercizio deve essere ubicata all'interno del portico stesso, sopra e/o all'interno dei fori vetrina, purchè ciò non comprometta la lettura di eventuali elementi decorativi (marcapiani, archi, etc.).	
	massima	L'insegna non può superare per più di 1,00 m il limite dei fori vetrina e/o finestre e comunque mai il primo corso di finestre e/o il corrimano della ringhiera..	
Materiali e colori		Sono ammessi per l'intelaiatura i seguenti materiali: legno, ottone, bronzo, ferro verniciato, alluminio brunito, leghe con coloritura non lucida ed ogni altro materiale consono alla necessità, che rispetti la tipologia costruttiva dell'edificio d'appoggio e/o frangente, nonché il contesto ambientale. La struttura portante deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e consona all'insegna che andrà installata. I colori dell'insegna non dovranno contenere il colore rosso in forma predominante, ed in ogni caso, l'abbinamento dei colori non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale e rispettare un corretto inserimento cromatico con il contesto. Sono tutelate dall'Amministrazione la conservazione e la manutenzione delle insegne storiche.	

Prescrizioni particolari	In ogni caso l'insegna di esercizio non può superare i limiti dello spazio murario a disposizione dell'attività, ovvero invadere lo spazio a disposizione di altre attività economiche; ogni eventuale eccezione dovrà essere adeguatamente motivata e consensuale tra operatori. In presenza di facciate architettonicamente unitarie l'impianto dovrà essere progettato secondo criteri compositivi di facciata e in ogni caso senza mai compromettere la lettura del disegno unitario. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a 100 mq. è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di facciata eccedente 100 mq, fino al limite di 50 mq. In caso di insegne di esercizio luminose per luce propria o indiretta, queste non debbono recare abbaglio agli automobilisti, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.
--------------------------	---

CAPO II art. 6.2

TIPO		a.1 INSEGNA DI ESERCIZIO		
Tipologia		a bandiera		
Categoria		impianto pubblicitario		
Definizione		Struttura applicata al paramento esterno di un edificio e perpendicolare alla facciata, con una o due facciate decorate.		
				
PRESCRIZIONI				
Dimensioni e forma		Le insegne dovranno avere sagoma regolare; è vietata la forma circolare e triangolare o che comunque generi confusione con la segnaletica stradale.		
		Zona 1	Zona 2	Zona 3
		Non ammessa	sup. max: 2,00 mq.	Come previsto dal Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
Altezza	minima	L'altezza minima non dovrà essere inferiore al primo marcapiano o all'immaginabile prolungamento del primo solaio o listolina.		
	massima	L'insegna non può superare il primo corso di finestre.		
Sporgenza massima		L'insegna deve rientrare di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede. In presenza di pista ciclabile, tali sporgenze dovranno riferirsi al bordo esterno delle stesse. Tale impianto deve rientrare dal limite della carreggiata di almeno 3,00 m.		
Distanze		Le insegne di esercizio a bandiera dovranno rispettare le seguenti distanze: - da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali che non siano di pericolo o di prescrizione: 10,00 m; - da cartelli stradali di pericolo o di prescrizione: 30,00 m; - da intersezioni: 20, 00 m; - da altre insegne di esercizio a bandiera: 15 m. Possono essere autorizzate deroghe alle distanze minime, all'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 23, comma 6, del Codice della Strada.		
Materiali e colori		La struttura portante deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e consona all'insegna che andrà installata. I colori della struttura dovranno riferirsi alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale. I colori dell'insegna non dovranno contenere il colore rosso in forma		

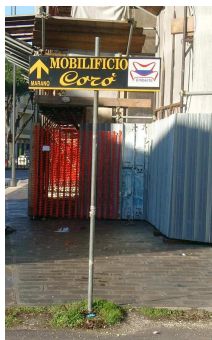
	predominante, ed in ogni caso, l'abbinamento dei colori non dovrà generare confusione con la segnaletica stradale.
Prescrizioni particolari	La messa in opera di una insegna a forma di croce colore verde o rossa in prossimità delle farmacie, essendo queste di un rilevante interesse pubblico, è ammessa in deroga alla presente normativa con unico divieto dell'installazione di insegne lampeggianti o con luce scorrevole, e riportanti marchi o simboli. E' ammessa inoltre deroga per le insegne di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Le insegne relative a rivendite di tabacchi, ricevitorie, lotto, totocalcio, etc., poste, ambulatori medici e veterinari, sono assoggettate alle dimensioni stabilite dai rispettivi enti di appartenenza, e possono essere poste in deroga alle distanze sopraindicate e alla zonizzazione purché, a parere della Polizia Locale queste non rechino intralcio alla visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione. In caso di insegne di esercizio luminose per luce propria o indiretta, queste non debbono recare abbaglio agli automobilisti, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.

CAPO II art. 6.3

TIPO		a.1 INSEGNA DI ESERCIZIO		
Tipologia		a giorno		
Categoria		impianto pubblicitario		
Definizione		Struttura distaccata dall'edificio o posta sul tetto. Può essere su palo con montante centrale o laterale, oppure a stele.		
				
PRESCRIZIONI				
Dimensioni e forma		Le insegne dovranno avere sagoma regolare; è vietata la forma circolare e triangolare o che comunque generi confusione con la segnaletica stradale.		
		Zona 1	Zona 2	Zona 3
		Non ammessa	sup. max: 2,00 mq. su palo 4,00 mq. se stele	Non ammessa
Altezza	minima			
	massima			
Sporgenza massima		Il bordo esterno delle steli o degli elementi ad esse assimilabili deve distare almeno 1,00 m dal bordo esterno del marciapiede. L'insegna assimilabile a quella a bandiera deve rientrare di almeno 50 cm. dal filo esterno del marciapiede. In assenza del marciapiede essa deve rientrare di almeno 3,00 m dal limite della carreggiata.		
Distanze		Le insegne di esercizio a giorno dovranno rispettare le seguenti distanze: - da altri impianti pubblicitari e da cartelli stradali che non siano di pericolo o di prescrizione: 10,00 m; - da cartelli stradali di pericolo o di prescrizione: 30,00 m; - da intersezioni: 20, 00 m; - da altre insegne di esercizio simili o assimilabili ad insegne a bandiera: 15 m. Possono essere autorizzate deroghe alle distanze minime, all'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 23, comma 6, del Codice della Strada.		
Materiali e colori		La struttura portante deve essere realizzata con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici, e consona all'insegna che andrà installata. I colori della struttura dovranno riferirsi alla prevalente presenza cromatica del contesto ambientale. I colori dell'insegna non dovranno contenere il colore rosso in forma predominante, ed in ogni caso, l'abbinamento dei colori non dovrà		

	generare confusione con la segnaletica stradale.
Prescrizioni particolari	La messa in opera di una insegna a forma di croce colore verde o rossa in prossimità delle farmacie, essendo queste di un rilevante interesse pubblico, è ammessa in deroga alla presente normativa con unico divieto dell'installazione di insegne lampeggianti o con luce scorrevole, e riportanti marchi o simboli. E' ammessa inoltre deroga per le insegne di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica. Le insegne relative a rivendite di tabacchi, ricevitorie, lotto, totocalcio, etc., poste, ambulatori medici e veterinari, sono assoggettate alle dimensioni stabilite dai rispettivi enti di appartenenza, e possono essere poste in deroga alle distanze sopraindicate e alla zonizzazione purché, a parere della Polizia Locale queste non rechino intralcio alla visibilità di segnaletica stradale di pericolo e/o prescrizione. In caso di insegne di esercizio luminose per luce propria o indiretta, queste non debbono recare abbaglio agli automobilisti, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.

CAPO II art. 7

TIPO		a.2 PREISEGNA	
Categoria		impianto pubblicitario	
Definizione		Si definisce preinsegna la scritta in caratteri alfanumerici, completa di freccia di orientamento, ed eventualmente di simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività, ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa. e comunque nel raggio di 5 Km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;	
			
PRESCRIZIONI			
Dimensioni e forma		Zona 1	Zona 2 / 3
		non ammessa	Le preinsegne devono avere forma rettangolare e dimensioni contenute entro i limiti inferiori di 1 m per 0,20 m e superiori di 1,50 m per 0,30 m
Altezza	minima	2,20 m	
	massima		
Distanze		La preisegna deve essere installata nel raggio di 5 Km dalla sede dell'attività. Devono essere rispettate le seguenti distanze: - 15,00 m dai segnali stradali, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni e dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari; - 1,50 m dal limite della carreggiata.	
Materiali e colori		Il colore non deve generare confusione con la segnaletica stradale; si consiglia l'uso del colore grigio per lo sfondo. La preisegna non può essere luminosa, né per luce propria né per luce indiretta.	
Prescrizioni particolari		Le preinsegne non possono porsi a sbalzo o in altro modo occupare o limitare la fruizione della sede stradale, ciclabile e pedonale. E' ammesso l'abbinamento sulla stessa struttura di sostegno di un numero massimo di sei preinsegne per ogni senso di marcia a condizione che le stesse abbiano le stesse dimensioni e costituiscano oggetto di un'unica autorizzazione. E' vietata l'installazione di un impianto di preinsegne indicante una singola attività in prossimità di aggregati artigianali/produttivi (ad esempio, nelle Zone Territoriali Omogenee D).	

	E' vietata la soluzione del frazionamento del messaggio in due o più preinsegne riguardanti un'unica attività. E' ammessa deroga per le preinsegne di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, sempre che non ostacolino la visibilità della segnaletica stradale.
--	--

CAPO II art. 8

TIPO		a.3 TARGA
Categoria		impianto pubblicitario
Definizione		Si definisce targa l'indicazione posta in corrispondenza dell'accesso ai locali in cui si esercita un'attività produttiva, direzionale, professionale, artistica, sociale o di carattere pubblico.
		
PRESCRIZIONI		
Dimensioni e forma		Le dimensioni massime ammesse sono di 0,45 m per 0,35 m. La forma deve essere rettangolare.
Altezza	minima	L'altezza minima dal piano pedonale o carraio non potrà essere inferiore a 1,20 m.
	massima	Il limite massimo superiore non potrà superare la soglia superiore del foro di riferimento.
Sporgenza massima		Lo spessore non potrà superare 1,5 cm, aumentato di 1 cm di spessore che allontani la targa dal muro.
Posizione		La targa dovrà essere posta in appoggio anche indiretto sul muro in prossimità dei fori porta, finestra o vetrina, sulla porta di accesso o sul prospetto a fianco dello stipite della porta, su cancelli/recinzioni. Su edifici di particolare pregio, l'installazione può avvenire solo all'interno dello stipite della porta o sulla porta stessa; è vietata la posa a bandiera.
Materiali e colori		I materiali ammessi sono sia quelli tradizionali (legno, ottone, rame, bronzo e pietra naturale), sia quelli più innovativi (plexiglas, etc.), purché compatibili con le caratteristiche dell'edificio e con quelle delle altre targhe eventualmente presenti.
Prescrizioni particolari		In caso della messa in opera di più targhe affiancate allo stesso foro porta, potrà essere presentato uno studio unitario che preveda un'unica installazione con la possibilità di inserimento di targhe professionali all'interno di spazi predisposti con superficie non superiore a quanto precedentemente indicato. Le targhe riguardanti attività sanitarie professionali di cui al D.M. 657/94 e successive sue integrazioni e/o modifiche, sono assoggettate al rispetto delle norme di cui all'art. 2 del predetto decreto. Per le attività sanitarie professionali veterinarie si applicano le norme di cui all'art. 1 lettera O) del regolamento dell'ordine dei veterinari approvato nella seduta straordinaria del 7.5.1995 e sue successive modifiche e/o integrazioni. E' ammessa inoltre deroga per le insegne di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

CAPO II art. 9

TIPO	a.4 VETROFANIA
Categoria	mezzo pubblicitario
Definizione	Si definiscono vetrofanie tutti quei messaggi alfanumerici o con disegni e logo applicati, sia internamente che esternamente, sul vetro delle vetrine e delle porte d'ingresso dei negozi e/o dei pubblici esercizi. Sono ad essi assimilati elementi quali plance, cassonetti luminosi, filamenti al neon, etc. purché posizionati all'interno della vetrina.
	
PRESCRIZIONI	
Dimensioni e forma	La vetrofania non può superare il 30% della superficie della vetrina o della porta che la ospita.
Posizione	La vetrofania può essere inserita esclusivamente all'interno del foro finestra o del foro porta.
Materiali e colori	In caso di elementi luminosi per luce propria (cassonetti, filamenti al neon, etc.) o indiretta, questi non debbono recare abbaglio agli automobilisti, non possono essere a luce intermittente e l'intensità luminosa non deve superare le 150 candele per metro quadrato.
Prescrizioni particolari	E' ammessa una maggior superficie della vetrofania solo se richiesto da esigenze di riservatezza dell'attività svolta (ad esempio, palestre, studi professionali, etc.), purché sia garantita un'adeguata illuminazione artificiale; tale requisito dovrà espressamente essere asseverato nella domanda preventiva di cui all'art.5.

~~CAPO II art. 10~~ abrogato

CAPO II art. 11

TIPO		a.6 BACHECA		
Categoria		impianto pubblicitario		
Definizione		Si definisce bacheca quella struttura chiusa su tre lati con frontale in vetro o altro materiale trasparente, apribile o a giorno, installata al muro o ad un manufatto collegato all'attività, e destinata all'esposizione di messaggi pubblicitari.		
				
PRESCRIZIONI				
Dimensioni e forma		Le dimensioni massime ammesse sono di 1,20 m per 1,50 m. La forma dovrà essere rettangolare e proporzionata alla forometria presente nella facciata.		
Altezza		Zona 1	Zona 2	Zona 3
	minima	Non ammessa	1,00 m	Non ammessa
	massima			
Sporgenza massima		Le bacheche dovranno essere messe in aderenza alla facciata dell'edificio o ad un manufatto ad esso collegato per la superficie di esposizione e non potranno sporgere per più di 10 cm.		
Materiali e colori		I materiali ammessi per la struttura sono il legno, l'ottone, il rame, il bronzo e il metallo brunito. Non devono essere presenti spigoli vivi e/o taglienti. Per la parte trasparente, il plexiglas e il vetro antisfondamento, in ogni caso conforme alla normativa antinfortunistica.		
Prescrizioni particolari		Successive installazioni di bacheche dovranno rispettare un decoroso affiancamento con le bacheche già esistenti. Possono derogare ai divieti di installazione i pubblici esercizi e le farmacie. E' ammessa inoltre deroga per i servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte s ui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.		

CAPO II art. 12

TIPO		b.6 CAVALLETTO, TREMPIEDE E SIMILARI
Categoria		mezzo pubblicitario
Definizione		Struttura mobile di piccole dimensioni, a una o due facciate, da collocare esclusivamente sopra i marciapiedi o su aree pedonali permanenti, volta ad ospitare locandine, manifesti, cartelli, iscrizioni dipinte, lettere adesive, etc.
		 
PRESCRIZIONI		
Dimensioni e forma		La superficie massima ammessa è di 0,7 mq. La struttura non può comunque superare la larghezza massima di 70 cm.
Altezza	minima	
	massima	I cavalletti devono avere un'altezza massima da terra, misurata al vertice superiore del manufatto, di 1,2 m. I treppiedi non possono superare l'altezza massima di 1,7 m.
Posizione		Il posizionamento di tali strutture non deve creare intralcio alla circolazione pedonale. Pertanto essi devono trovare collocazione a ridosso del fabbricato oppure sul lato più esterno rispetto alla sede stradale, e comunque devono consentire un passaggio sul marciapiede di larghezza non inferiore a 2,00 m.
Materiali e colori		La struttura deve essere realizzata in materiale non deperibile e presentare caratteristiche di stabilità e sicurezza (non sono ammessi spigoli vivi, etc.)
Prescrizioni particolari		I cavalletti utilizzati per pubblicizzare spettacoli e manifestazioni di interesse pubblico possono essere esposti nei quindici giorni precedenti e il giorno successivo alla manifestazione. Le locandine possono riportare lo sponsor della manifestazione, purché tale messaggio non superi un terzo della superficie della locandina. E' ammessa inoltre deroga per i servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

CAPO II art. 13

TIPO		b.1 STRISCIONE / STENDARDO/STELE/PALLONE FRENATO
Categoria		mezzo pubblicitario
Definizione		Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Se posizionato su terreno (stele) può essere realizzato in materiale rigido. Se temporaneo (striscione per manifestazione, etc.), viene considerato mezzo pubblicitario; se permanente, è assimilabile ad insegna di esercizio ed è soggetto alle stesse prescrizioni.
		
PRESCRIZIONI		
Dimensioni e forma		La superficie massima ammessa è di 6,00 mq.
Altezza	minima	Il bordo inferiore degli striscioni posti sopra una via pubblica non dovrà essere inferiore a: - 5,50 m se su carreggiata o area a transito carraio; - 4,00 m se su area pedonale.
	massima	
Posizione		E' vietato installare striscioni in corrispondenza di intersezioni stradali; inoltre ne è vietata l'installazione su impianti non regolarmente autorizzati.
Materiali e colori		Le strutture dovranno essere realizzate con materiale di moderna concezione avente caratteristiche costruttive di leggerezza e solidità e non alterabili da parte degli agenti atmosferici. Le tele dovranno essere realizzate con tessuti ignifughi, impermeabili e tali da evitare la formazione di muffe. Gli striscioni devono presentare un numero di fori tale che permettano, proporzionalmente alle loro dimensioni, il regolare passaggio del vento, in maniera tale da prevenire eventuali condizioni atmosferiche avverse. I colori utilizzati non debbono ingenerare confusione con la segnaletica stradale rendendone difficile la comprensione.
Prescrizioni particolari		Gli striscioni per manifestazioni potranno riportare le scritture alfanumeriche, i simboli e/o i marchi riguardanti la manifestazione propagandata; all'interno di detti striscioni potranno essere inseriti messaggi pubblicitari purché detto messaggio non superi 1/3 della superficie dello striscione. E' vietata qualsiasi installazione ad esclusione di quelli posizionati su impianti regolarmente autorizzati; l'utilizzo degli impianti per striscioni pubblicitari può essere concesso anche per altre forme pubblicitarie previa convenzione con l'Amministrazione Comunale. E' vietato ancorare gli striscioni sugli alberi, sui cavi elettrici e/o sui loro

	sostegni, sui pluviali. Gli stendardi dovranno essere saldamente ancorati sui terrazzi e/o poggioli che li ospitano e, qualora siano lasciati cadere dal davanzale delle finestre, dovranno essere saldamente ancorati a quest'ultime. Gli striscioni e gli stendardi atti a reclamizzare manifestazioni, spettacoli o altre iniziative culturali possono essere esposti per un periodo limitato a sette giorni prima della manifestazione ed alle 24 ore successive alla manifestazione. E' ammessa inoltre deroga per i mezzi di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
--	---

CAPO II art. 14

TIPO	b.2 SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO
Categoria	mezzo pubblicitario
Definizione	Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
PRESCRIZIONI	
Materiali e colori	La riproduzione di messaggi con caratteri alfanumerici e/o di simboli e marchi sulla superficie stradale potrà avvenire solo mediante l'impiego di pellicole adesive o vernici di colore bianco a base d'acqua. Detti materiali non devono in alcun modo alterare l'assetto viario e la loro rimozione non deve modificare il fondo stradale.
Prescrizioni particolari	Questa forma di pubblicità è consentita solo in concomitanza di manifestazioni di interesse pubblico e/o culturali e/o sportive per la durata massima del periodo stesso della manifestazione. E' ammessa inoltre deroga per i mezzi di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.

CAPO II art. 15

TIPO	b.3 PANNELLO LUMINOSO
Categoria	impianto pubblicitario
Definizione	Pubblicità effettuata con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione. 
PRESCRIZIONI	
Prescrizioni particolari	Questa forma di pubblicità è consentita solo in concomitanza di manifestazioni di interesse pubblico e/o culturali e/o sportive per la durata massima del periodo stesso della manifestazione.

CAPO II art. 16

TIPO	b.4 MANIFESTO/LOCANDINA	
Categoria	mezzo pubblicitario	
Definizione	Elemento bidimensionale realizzato prevalentemente in materiale cartaceo, privo di rigidezza, volto alla pubblicità di spettacoli, manifestazioni ed iniziative culturali.	
		
PRESCRIZIONI		
	Zona 1	Zona 2 / 3
Dimensioni e forma	Il massimo formato consentito è 100 cm per 70 cm.	È ammesso il formato 100 cm per 70 cm e i suoi multipli negli spazi appositi.
Posizione	E' ammessa l'affissione esclusivamente all'interno delle vetrine e/o all'interno degli esercizi. Va comunque rispettato il rapporto totale di oscuramento del 30% di cui all'art.9.	È ammessa l'affissione nelle aree apposite oppure all'interno delle vetrine e/o all'interno degli esercizi. Va comunque rispettato il rapporto totale di oscuramento del 30% di cui all'art.9.
Prescrizioni particolari	L'esposizione è consentita in occasione di manifestazioni e spettacoli limitatamente al periodo di svolgimento dell'iniziativa a cui si riferisce, da 10 giorni prima della manifestazione fino a 5 giorni dopo la sua conclusione. E' ammessa inoltre deroga per i mezzi di servizi di Stato, Regione, Provincia, Comune e loro Consorzi, Enti Religiosi, nonché di Enti di cui all'art. 87, comma 1° lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986 n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.	

CAPO II art. 17

TIPO	b.5 VOLANTINO
Categoria	mezzo pubblicitario
Definizione	Elemento bidimensionale realizzato prevalentemente in materiale cartaceo e privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
	
PRESCRIZIONI	
Prescrizioni particolari	Per esigenze di pubblico interesse, per questioni di viabilità, di natura estetica ed ambientale, in tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità effettuata mediante il lancio di volantini, fotografie o avvisi in genere, da punti fissi, da automezzi, da aereomobili o barche. E' inoltre vietato il collocamento di detto materiale sugli automezzi in sosta e, all'interno della Zona 1, su espositori/distributori posti su marciapiedi, porticati e spazi pubblici in genere.

CAPO II art. 18

TIPO	c.1 IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
Categoria	impianto pubblicitario
Definizione	Si definisce "impianto pubblicitario di servizio", qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili), e recante uno spazio pubblicitario che può essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
	
PRESCRIZIONI	
Messa in opera	L'installazione di impianti pubblicitari di servizio è ammessa solamente previa apposita convenzione da stipularsi con L'Amministrazione Comunale. L'eventuale Piano Generale degli Impianti prevede e regola la messa in opera degli impianti pubblicitari di servizio, la loro tipologia, la loro ubicazione e le caratteristiche per la manutenzione e l'utilizzo.

CAPO II art. 19

TIPO		c.2 IMPIANTO PUBBLICITARIO PER CARTELLONISTICA/CARTELLO		
Categoria		impianto pubblicitario		
Definizione		Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. È assimilabile a tale categoria qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.		
		 		
PRESCRIZIONI				
Dimensioni e forma		Zona 1	Zona 2	Zona 3
		parallelo al senso di marcia	parallelo al senso di marcia	perpendicolare al senso di marcia
		max. 2 mq	max. 18 mq	max. 18 mq
		Le dimensioni dell'impianto devono essere sempre proporzionali ai prospetti ed ai volumi dei fabbricati su cui sono addossati o di quelli limitrofi. La forma deve essere regolare e comunque non generare confusione con la segnaletica stradale.		
Altezza	minima	L'altezza minima da piano viario o pedonale non deve essere inferiore a 2,50 m nella Zona 3.		
	massima			
Sporgenza massima		Lo spessore dei cartelli pubblicitari non deve essere maggiore di 30 cm. La distanza dalla carreggiata o dal filo del marciapiede, per i cartelli perpendicolari al senso di marcia, non deve essere inferiore a 3,00 m.		
Posizione		I cartelli pubblicitari perpendicolari al senso di marcia dei mezzi devono rispettare la distanza minima di 15,00 m dalle intersezioni, dai semafori, dai segnali stradali nonché da insegne a bandiera e/o altri mezzi pubblicitari.		
Materiali e colori				
Prescrizioni particolari		L'apposizione di manifesti, adesivi, ecc. può essere effettuata solo su tali impianti, appositamente individuati e gestiti dal Comune o ditta convenzionata. All'esterno del centro abitato, l'installazione di tali impianti necessita del recepimento del preventivo nulla osta dell'ente proprietario della strada.		

È vietata la collocazione di cartelli pubblicitari nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli e/o a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche, di edifici e luoghi di interesse storico.

I cartelli pubblicitari collocati in aderenza ad edifici ma perpendicolarmente al senso di marcia dei mezzi, anche se non prospicienti alla strada, sono considerati perpendicolari ai fini del calcolo delle dimensioni, delle distanze di ubicazione e delle fasce di pertinenza.

Le strutture di sostegno e/o di ancoraggio devono essere calcolate e realizzate sia globalmente che nei singoli elementi. Per messaggio variabile deve intendersi la diffusione con sequenza non inferiore a 15 secondi di più messaggi pubblicitari fissi (non messaggi realizzati con parole in movimento). I cartelli luminosi non possono essere a luce intermittente; inoltre la loro intensità luminosa non deve essere superiore a 150 candele per mq. o comunque provocare abbagliamento.

Tali impianti possono essere concessi in deroga, all'interno del centro abitato, come previsto dall'art. 23, comma 6 del Codice della Strada.

CAPO II art. 20

TIPO	d.1 PUBBLICITA' SUI VEICOLI E/O CARRELLI PUBBLICITARI
Categoria	mezzo pubblicitario
Definizione	Pubblicità visiva e/o sonora effettuata per conto proprio o altrui con veicoli allo scopo attrezzati.
	
PRESCRIZIONI	
Prescrizioni particolari	La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti previsti dall'art. 23 del Codice della Strada e dall'art. 57 del relativo Regolamento di esecuzione e loro modifiche e/o integrazioni. E' vietata la pubblicità effettuata sopra o tramite mezzi in stazionamento forzoso e visibili da pubblica via. È vietata inoltre qualsiasi pubblicità sonora diffusa da tali mezzi.

CAPO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 20: ADEGUAMENTO IMPIANTI ESISTENTI

20.1 - Gli impianti attualmente esistenti regolarmente autorizzati dovranno essere adeguati al presente regolamento se oggetto di sostanziali modifiche quali dimensioni, materiali, posizione , etc.

art. 21: SPOSTAMENTO O RIMOZIONE PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

21.1 - Il Comune si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di ordinare in qualunque momento lo spostamento o la rimozione di qualsiasi impianto pubblicitario per necessità estetiche, per ogni esigenza connessa allo svolgimento di un pubblico servizio, o per altre cause di forza maggiore o comunque di pubblico interesse, dandone comunicazione scritta all'interessato che dovrà provvedere entro e non oltre 30 gg. dalla notifica dell'ordinanza.

21.2 - Non sussiste alcun obbligo da parte del Comune di garantire il ripristino dei mezzi pubblicitari rimossi, né nella medesima posizione, né in altre località alternative. Per quest'ultima ipotesi spetta all'interessato produrre apposita documentazione secondo le modalità previste dal presente regolamento.

21.3 - Ogni spesa connessa alla rimozione e/o all'eventuale spostamento, nonché al ripristino di pareti o aree preesistenti, resta ad esclusivo e totale carico del titolare dell'impianto.

art. 22: SANZIONI

22.1 - L'esposizione di un mezzo pubblicitario non preventivamente autorizzato costituisce una violazione al regolamento comunale punibile con le sanzioni amministrative di cui all'art. 24 secondo comma del D.L.gs. 507/93, nonché una violazione al Codice della Strada punibile con le sanzioni previste dal codice stesso.

22.2 - E' da considerarsi violazione di carattere tributario l'esposizione di pubblicità non dichiarata cui consegue l'applicazione delle sanzioni tributarie di cui all'art. 23 D.Lgs. 507/93.

22.3 – abrogato.

22.4 - Il comune può procedere alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i quali non sia stato effettuato il pagamento delle relative imposte o canone, nonché alla immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale.

art. 23: ABROGAZIONI

23.1 - Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il disciplinare generale per l'installazione di elementi di arredo urbano e ogni altra normativa Locale in contrasto con il presente regolamento.

art. 24: ENTRATA IN VIGORE

24.1 - Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dopo la pubblicazione all'Albo.

Oggetto: Istanza di autorizzazione per mezzi pubblicitari

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, cod. fiscale/P.I. _____
residente in _____ via _____ n. _____
c.a.p. _____ telefono _____ fax _____ E-mail _____
Iscritto Ordine/Collegio _____ prov. _____ n° iscrizione _____

in qualità di _____ della Ditta _____
con sede/domicilio fiscale in _____ via _____ n. _____
ca.p. _____ telefono _____ fax _____ E-mail _____
cod. fiscale/P.I. _____, con la presente

CHIEDE

il rilascio di autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, su immobile censito in catasto: Comune di Spinea, Foglio _____, Mappale _____ e ubicato in via _____ n° _____, e

DICHIARA

di inoltrare la presente istanza:

- ☐ in qualità di avente titolo;
☐ in nome e per conto di:

1) Persona fisica

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____ cod. fiscale _____
residente in _____ via _____ n. _____
c.a.p. _____ telefono _____ fax _____ E-mail _____

2) Persona giuridica

Ditta _____ con sede/domicilio fiscale
in _____ via _____ n. _____ ca.p. _____
telefono _____ fax _____ E-mail _____
cod. fiscale/P.I. _____ legalmente rappresentata dal
Sig. _____

COMUNICA

che l'intervento consiste in

- ☐ NUOVA INSTALLAZIONE
☐ MODIFICA DI STRUTTURA ESISTENTE, Concessione/Autorizz. n. _____ del _____
☐ ALTRO: _____

comunica inoltre:

- che la destinazione d'uso dei locali è:

- ☐ residenziale ☐ commerciale/direzionale ☐ artigianale/industriale
☐ altro (specificare) _____

ELENCO ALLEGATI OBBLIGATORI

DA PRODURRE IN UNICA COPIA:

- ☐ autodichiarazione firmata da un professionista abilitato o ditta abilitata, con la quale si attesti che la realizzazione e la posa in opera del mezzo sia conforme ai criteri di stabilità e sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 495/92;
- ☐ nullaosta del proprietario dell'immobile all'apposizione del mezzo pubblicitario (in carta semplice);
- ☐ nullaosta condominiale all'apposizione del mezzo pubblicitario (in carta semplice).

DA PRODURRE IN TRIPLICE COPIA:

- ☐ scheda o relazione tecnica;
- ☐ documentazione fotografica che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- ☐ estratto mappa che permetta l'individuazione dell'immobile;
- ☐ cartografia, in scala non inferiore a 1:200, indicante l'ubicazione, la segnaletica stradale esistente nel raggio di 30,00 m nonché gli eventuali impianti pubblicitari esistenti, riportando in modo chiaro ed inequivocabile le distanze tra di essi;
- ☐ disegno quotato del luogo, in scala pari o maggiore di 1:50, con l'inserimento del manufatto, l'indicazione della distanza dei suoi punti più significativi sia dall'edificio che dalla sede stradale, la specificazione dei materiali esistenti, dei colori di ogni singolo componente del manufatto, nonché del tipo di luminosità;
- ☐ ulteriore copia, più relazione Paesaggistica ai sensi del Dpcm. del 12/12/2005 art. 146 Dl. 42/2004, di tutti gli allegati di cui sopra da inviare alla Soprintendenza ai Beni Ambientali (in caso di immobile vincolato o all'interno di fascia di rispetto individuate nel P.R.G. C. vigente);
- ☐ ulteriori tre copie di tutti i suddetti allegati e richiesta su modello provinciale allegato, se l'installazione è in centro abitato e insiste/è visibile da strada provinciale.

Tutti gli elaborati e allegati devono essere firmati dall'avente titolo.

Con la presente inoltre si permette che i dati forniti siano trattati nel rispetto della D.Lgs 196/2003.

Il richiedente

Spinea, lì _____

In allegato fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

SCHEDA TECNICA

DESCRIZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI MEZZI PUBBLICITARI

TIPO DI INTERVENTO:

- ☐ NUOVA INSTALLAZIONE;
☐ MODIFICA di manufatto esistente;
☐ altro: _____

TIPO DI MANUFATTO:

- ☐ INSEGNA D'ESERCIZIO (specificare se ☐ FRONTALE ☐ A BANDIERA ☐ A GIORNO)
- ☐ PREINSEGNA
☐ TARGA/PORTA TARGHE
☐ VETROFANIA
☐ PROTEZIONE SOLARE/TENDA PARASOLE
☐ BACHECA
☐ CAVALLETTO, TREMPIEDE E SIMILARI
☐ STRISCIONE O STENDARDO
☐ PANNELLO LUMINOSO (SOLO TEMPORANEO)
☐ IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO
☐ IMPIANTO PUBBLICITARIO PER CARTELLONISTICA
☐ ALTRO: _____

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- | | |
|---|---|
| ☐ monofacciale | ☐ a luce indiretta |
| ☐ bifacciale | ☐ non luminosa |
| ☐ luminosa | ☐ parallela al senso di marcia dei veicoli |
| ☐ a luce diretta | ☐ non parallela al senso di marcia dei veicoli |

QUANTITA' : n. _____

DIMENSIONI DEL MANUFATTO

Altezza: m _____
Larghezza: m _____
Spessore: m _____

Superficie manufatto: mq _____
Superficie facciata immobile: mq _____

POSIZIONE (Distanze da):

Margine carreggiata: m _____
Intersezioni: m _____
Inters. semaforizzate: m _____
Segnale di pericolo: m _____
Segnale di prescrizione: m _____
Segnale di indicazione: m _____
Altri impianti pubblicitari: m _____
Altro: m _____
Altezza sulla carreggiata: m _____
Altezza sulla banchina/marciap. m _____

PERIODO DI INSTALLAZIONE:

☐ Indeterminato

☐ Dal giorno _____ al giorno _____ in occasione di
(evento/manifestazione)

ALTRE INFORMAZIONI UTILI:

FIRMA DEL RICHIEDENTE

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA' PER
INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI**
(Art. 47 D.P.R. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a

nato/a a _____ il _____, cod.
fiscale/P.I. _____
residente in _____ via _____ n.
_____ c.a.p. _____ telefono _____ fax _____ E-mail _____

Iscritto Ordine/Collegio _____ prov. _____ n° iscrizione _____

in qualità di _____
della Ditta _____
con sede/domicilio fiscale in _____ via _____
n. _____ c.a.p. _____ telefono _____ fax _____
E-mail _____
cod. fiscale/P.I. _____,

Consapevole delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/2000 e della conseguente decadenza dai benefici ottenuti ai sensi dell'articolo 75 del D.P.R. 445/2000

DICHIARO, SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ

1. Che il mezzo/i pubblicitario/i e la segnaletica (artt. 23-37-39 del D.L.vo 30/04/92 n° 285 Nuovo Codice della Strada) per il quale è stata redatta domanda di Autorizzazione/ Nulla Osta a questo Ente, è stato calcolato, realizzato e viene posto in opera in conformità ai criteri di stabilità e sicurezza, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.
2. Di essere a conoscenza e di rispettare le norme contenute nel D.L.vo n° 285 del 30/04/92 "Nuovo Codice della Strada" e del D.P.R. n° 495 del 16/12/92 e successive modifiche ed integrazioni con il D.P.R. n° 610/96 "Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada" - art. 157 del D.L.vo n° 490 del 29/10/1999 del Testo Unico disposizioni legislative in materia di Beni Culturali e Ambientali e della L. n° 46 del 05/03/90 "Norme per la sicurezza degli impianti".

Con riferimento alla D.Lgs. 196/2003 si precisa che i dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività amministrativa per l'adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, e dalla normativa comunitaria, ovvero a disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

In allegato fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

_____ lì _____

Timbro e Firma del professionista
abilitato o ditta abilitata

Modello di domanda per i mezzi pubblicitari

Marca da
€ 14,62

Alla Provincia di Venezia
Ufficio Concessioni
Via Forte Marghera, 179
30172 Mestre - Venezia

Domanda per

- ☐ Nuova Installazione
- ☐ Rinnovo
- ☐ Variazione Bozzetto
- ☐ Nulla Osta Tecnico

RICHIEDENTE _____
_____ DENOMINAZIONE _____

CODICE FISCALE E/O PARTITA
I.V.A. _____
(DOMICILIO DEL RICHIEDENTE)
VIA _____
COMUNE _____ PROVINCIA DI (_____)
TELEFONO _____ FAX _____

DITTA RECLAMIZZATA

DENOMINAZIONE _____

CODICE FISCALE E/O PARTITA
I.V.A. _____
(RECAPITO DITTA RECLAMIZZATA)
VIA _____
COMUNE _____ PROVINCIA DI (_____)
TELEFONO _____ FAX _____

STRADA PROVINCIALE N° _____ DENOMINAZIONE _____
COMUNE DI _____ KM. _____

NUOVA INSTALLAZIONE: (Definizione dei mezzi pubblicitari Art. 47 Reg. 495/92 del C.d.s.)

- A) CARTELLO**
- B) INSEGNA**
- C) STRISCIONE (SE) ORTOGONALE AL SENSO DI MARCIA**
- D) STRISCIONE (O) PARALLELO AL SENSO DI MARCIA**

In allegato attestazione di versamento di Euro 130,00.= a titolo rimborso oneri istruttoria effettuato sul C.C.P. n° 17809302 intestato a PROVINCIA DI VENEZIA – Concessioni precarie – Servizio Tesoreria – S. Marco 2662 – 30124 VENEZIA, citando la causa del versamento.

DATA _____
LEGGIBILE _____

FIRMA